




COMUNE DI CAMPOFIORITO
Provincia di PALERMO



REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 18-11-2013

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs 446/1997.*
2. *Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.*
3. *Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, avente ad oggetto “Disciplina in materia di federalismo fiscale”.*
4. *Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale*

Articolo 2

Soggetto Attivo

1. *L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Campofiorito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.*

Articolo 3

Soggetti Passivi

1. *Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Campofiorito, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.*

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.*

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. *In prima istanza l'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura 0,7 punti percentuali*
2. *Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 8.*

3. Il provvedimento di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

4. Si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione da adottare nei termini di legge.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7

Funzionario responsabile

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dell'area contabile.

Articolo 8

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs 471, n. 472 e n. 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 9

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (albo on-line) e a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2013.